



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

VISTA la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, ed in particolare l’art. 6, co. 1 che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già, Ministero dello sviluppo economico) e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento permanente tra loro, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità delle macchine alle disposizioni del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, co. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL, già ISPESL);

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, co. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’Autorità deputata ad assumere eventuali provvedimenti restrittivi previsti dal medesimo decreto, qualora sia constatato, che una macchina marcata CE e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischi di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all’occorrenza, degli animali domestici o dei beni;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, co. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’Autorità deputata ad assumere eventuali provvedimenti restrittivi previsti dal medesimo decreto qualora sia constatato che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento



europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, entrato in vigore il 19 luglio 2023 e applicabile in tutte le sue parti a decorrere dal 20 gennaio 2027;

VISTO il decreto inter-direttoriale del 15 dicembre 2004 con il quale è stato istituito un Gruppo di Lavoro interministeriale consultivo e permanente, per l'esame congiunto delle segnalazioni di presunta non conformità provenienti dagli organi di vigilanza territoriali e/o dai soggetti di diritto privato;

VISTA la richiesta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota prot. inl.INL-DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0005027.27-06-2024), di seguito INL, di poter presidiare al Gruppo consultivo in parola;

VISTA la legge n. 215/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, con la quale sono state ampliate le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro come organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza, in tutti i settori produttivi al pari degli altri organi di vigilanza territoriali;

CONSIDERATO che, con nota prot. (E) n. 7040 del 3 luglio 2024 e nota prot. (U) n. 8105 del 19 luglio 2024 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno rispettivamente espresso parere favorevole alla partecipazione dell'INL al GDL Macchine;

VISTO il decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato";

RAVVISATA, nelle more dell'applicazione a decorrere dal 20 gennaio 2027 del Regolamento (UE) 2023/1230 che ridefinisca il perimetro delle competenze in capo a ciascuna delle Amministrazioni coinvolte nell'attività di vigilanza del mercato per i prodotti ricadenti nella disciplina del medesimo, la necessità di procedere alla rideterminazione della composizione del Gruppo di Lavoro più volte citato nonché delle relative funzioni

DECRETANO

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto individua la composizione e le funzioni del Gruppo di Lavoro consultivo e permanente (di seguito "*Gruppo di Lavoro Macchine*") deputato all'esame congiunto delle segnalazioni di presunta non conformità dei prodotti ricadenti nella disciplina della direttiva 2006/42/CE.



Articolo 2 (Composizione)

1. Il Gruppo di Lavoro Macchine è costituito da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e, in rappresentanza degli organi di vigilanza territoriali, del Coordinamento Tecnico Interregionale e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Articolo 3 (Funzioni)

1. Il Gruppo di Lavoro Macchine, collegialmente, ha il compito di:
 - a) salvo i casi di manifesta procedibilità, effettuare l'esame preliminare delle segnalazioni di presunta non conformità pervenute dagli organi di vigilanza territoriali e, se del caso, da soggetti di diritto privato, onde valutarne la pertinenza e la procedibilità ovvero proporre l'archiviazione, ai fini del rispetto delle procedure di immissione sul mercato e/o messa in servizio di cui al D.lgs. 17/2010;
 - b) condividere e valutare gli esiti dell'accertamento tecnico reso dall'INAIL ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.lgs. 17/2010 e supportare le Autorità di vigilanza del mercato nell'adozione delle conseguenti necessarie determinazioni nei confronti dell'operatore economico interessato;
 - c) in un'ottica di semplificazione ed ottimizzazione del procedimento amministrativo, condividere e valutare i piani di azioni correttive elaborati dagli operatori economici interessati per sanare le non conformità rilevate, qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ritenga che tali piani di azioni correttive non presentino particolari criticità. Viceversa, qualora a seguito della condivisione delle citate azioni correttive, dovesse emergere la necessità, proporre l'assegnazione della pratica all'INAIL per il previsto accertamento di carattere tecnico ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.lgs. 17/2010.

Articolo 4 (Funzionamento e sede operativa)

1. Il Gruppo di Lavoro Macchine è presieduto dal dirigente *pro tempore* dell'ufficio competente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Il Presidente:
 - a) assicura il coordinamento del gruppo e, ove ritenuto opportuno, ha la facoltà di nominare uno tra i funzionari tecnici in servizio presso il medesimo ufficio cui eventualmente delegare l'attività di coordinamento;
 - b) convoca il Gruppo di Lavoro Macchine ogni qualvolta ne ravveda la necessità;



- c) ha la facoltà, in un'ottica di semplificazione ed ottimizzazione dell'azione amministrativa, di procedere all'acquisizione dei necessari contributi delle Amministrazioni e degli Enti appartenenti al gruppo stesso, al fine di ricevere supporto per l'adozione delle previste determinazioni, secondo le modalità che riterrà più efficaci;
3. Il Gruppo di Lavoro Macchine si riunisce in presenza nella sede operativa dell'ufficio competente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, utilizzando le strutture ed i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione stessa. In caso di manifesta necessità o utilità, il Presidente garantisce lo svolgimento della riunione anche in videoconferenza;
4. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I membri del Gruppo non percepiscono alcun emolumento, né alcun gettone e, comunque, qualsiasi ulteriore spesa di funzionamento del Gruppo è a carico delle rispettive Amministrazioni o Enti di appartenenza dei membri del Gruppo stesso.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto sostituisce il decreto inter-direttoriale del 15 dicembre 2004 ed ha piena validità a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Roma,

*Dipartimento mercato e tutela
Direzione generale consumatori e mercato
Il Direttore Generale
(dott. Gianfrancesco Romeo)*

*Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Direzione generale per la Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
Il Direttore Generale
(dott. Gennaro Gaddi)*